

CONVENZIONE per l'utilizzo congiunto parziale tra il Comune di Sinnai ed il Comune di Burcei

Con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto, tra Il Comune di Sinnai, con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze, snc - CF 80014650925, rappresentato dal Dirigente Dr. Efisio Farris nato a Gonnoscodina il 24/08/1952 domiciliato per la sua carica presso la sede,

e

- Il Comune di Burcei, con sede in Burcei, via Progresso, snc - CF 80018850927, rappresentato dal Dirigente Geom. Antonio Corda nato a Burcei il 13/06/1967 domiciliato per la sua carica presso la sede;

di seguito individuate per brevità anche come "amministrazioni" o "parti";

Premesso

- che l'art. 30 , del T.U 267/2000 prevede che le amministrazioni locali possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari.

- che l'art. 14 del nuovo CCNL regioni-enti locali del 22 Gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

- che il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;

- che le amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Burcei, di risorse umane in forza al Comune di Sinnai, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambe gli enti, data la contiguità territoriale e la sussistenza di interessi reciproci delle comunità locali nei due contesti territoriali;

si stipula e conviene quanto segue:

ART 1. (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina la gestione di un dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sinnai P.E. Serreli presso il Comune di Burcei, per un periodo predeterminato di sei mesi rinnovabili e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

2. La presente convenzione è finalizzata a consentire al Comune di Burcei la definizione ed il completamento di procedimenti in itinere tenuti dal dipendente in questione oltretutto l'affiancamento del personale destinato a quel servizio.

3. Al dipendente utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

4. Gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

ART. 2. (Individuazione del personale distaccato)

1 . Il Comune di Sinnai ha individuato il personale disponibile ad operare in distacco presso il Comune di Burcei, sulla base delle indicazioni di quest'ultimo inerenti specializzazioni e profili professionali, come di seguito specificato:

- Caratterizzazioni professionali: Istruttore Tecnico

- Specificazioni operative: Definizione e completamento di procedimenti in itinere riguardanti Edilizia Privata e Urbanistica – SUAP - periodo di affiancamento a collega individuato come sostituto;

- Unità disponibili: 1 (una)

2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati antecedente l'inizio del periodo di distacco.

ART. 3. (Tempo di lavoro in distacco)

1. Per l'unità di personale individuata ai sensi del precedente articolo 2 è definito come tempo di lavoro in distacco presso il Comune di Burcei quello di seguito specificato:

12 ore settimanali, ripartite in due giorni lavorativi, lunedì e giovedì, di 6 ore ciascuno – eventuali modifiche da concordare tra gli enti sentito il P.E. Serreli

2. Il Comune di Burcei può organizzare il personale distaccato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.

3. Al personale distaccato si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego nell'amministrazione.

ART. 4. (Gestione del personale distaccato)

1. Il Comune di Sinnai assente all'utilizzo del personale distaccato sulla base di specifico programma mensile, definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di Burcei.

2. Il Comune di Burcei provvede alla gestione del personale del Comune di Sinnai distaccato presso i propri uffici con le seguenti modalità:

- a. impiego dei lavoratori nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle loro specializzazioni/qualificazioni professionali;
- b. impiego dei lavoratori con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro straordinario;

3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di Sinnai, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Burcei.

4. Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale distaccato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

5. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nel Comune di Burcei o nei servizi eventualmente gestiti in convenzione, con definizione dei profili economici disciplinata in base a quanto previsto dall'art. 14, CCNL regioni-ente locali del 2004.

6. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

ART. 5. (Durata, revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata di 6 (sei) mesi, con decorrenza dal momento della sua stipulazione.

2. Le amministrazioni procedono alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse.

3. La presente convenzione può essere prorogata per un periodo massimo di 6 mesi, al fine di consentire alle amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 6. (Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari relativi alla retribuzione fondamentale graveranno in capo alle due Amministrazioni in proporzione delle ore di lavoro prestate: 34% in capo al Comune di Burcei e 66% in capo al Comune di Sinnai;

2. Al dipendente utilizzato dalle parti in base alla presente convenzione compete il trattamento economico previsto dalle norme contrattuali. Tale trattamento nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali saranno erogati dal Comune di Sinnai;

3. Il Comune di Burcei provvederà periodicamente a corrispondere la quota del 34% a proprio

carico, previa rendicontazione del Comune di Sinnai e secondo le modalità operative concordate tra gli Uffici competenti;

4. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14/09/2000;
5. Al Comune di Sinnai compete l'Autorizzazione alle assenze dal servizio quali ferie, aspettative, congedi parentali, permessi vari, ecc. La fruizione dei periodi di congedo avviene con modalità e periodicità tali da consentire che gli stessi incidano in modo equilibrato nell'ambito dei periodi di servizio destinati alle parti. In ogni caso, per le assenze che ricadono nei giorni destinati al Comune di Burcei sarà necessario il nulla osta di quest'ultimo.

ART. 7. (Eventuali modifiche della convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in distacco e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi del Comune di Sinnai e del Comune di Burcei.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.

ART. 8. (Inadempimenti lievi-Inadempimenti gravi e risoluzione della convenzione)

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti, per quanto possibile:

- a. gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale distaccato;
- b. gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione;

2. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Burcei utilizzi il personale distaccato contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- b) quando il Comune di Sinnai contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale individuato per il distacco di operare effettivamente presso il Comune di Burcei;
- c) quando il Comune di Burcei non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi dei precedenti commi.

ART. 9. (Modalità di risoluzione delle controversie) .

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Sinnai, uno dal Comune di Burcei e uno dal presidente del Tribunale di Cagliari.

ART. 10. (Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Data,

Per il Comune di Sinnai

Per il Comune di Burcei